

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA**

**STATUTO**

**( Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19.12.2013 )**

**\*\*\*\*\* \*\*\*\*\***

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **( Costituzione )**

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (d'ora in avanti CDO), con delibera n.107 del 14.02.2011 l'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea (d'ora in avanti Organismo).

### **Art.2**

#### **( Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa )**

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto ed autonomo rispetto a quello dell'Ordine degli Avvocati, costituendo dipartimento dello stesso Ordine degli Avvocati di Ivrea.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dall'Ordine degli Avvocati, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati, secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, così come stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Ordine degli Avvocati di Ivrea è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

### **Art.3**

#### **( Scopo )**

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n.28/2010 e dal Decreto Legislativo n.5/2003 mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

1. la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedura di mediazione;
2. la formazione di soggetti qualificati professionalmente per attività conciliativa;
3. ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

### **Art.4**

#### **( Sede )**

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, ai sensi del disposto dell'art.18 del D.Lgs. 04.03.2010 n.28.

### **Art.5**

#### **( Personale dipendente )**

L'Organismo si avvale del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

## **TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO**

### **Art.6**

#### **( Organi dell'Organismo )**

Sono organi dell'Organismo di mediazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario;
- d) la Segreteria Amministrativa;

### **Art.7**

#### **( Il Presidente )**

Presidente dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero un suo delegato scelto con specifica delibera del Consiglio dell'Ordine.

### **Art.8**

#### **( Funzioni e compiti del Presidente )**

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle

delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo ed esamina in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

#### **Art.9**

##### **( Il Consiglio Direttivo )**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'Organismo stesso, è il Presidente del Consiglio dell'Ordine oppure un suo delegato.

Gli altri quattro membri vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e scelti due tra i componenti dello stesso Consiglio dell'Ordine e due tra tutti gli altri avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati del foro di Ivrea.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o comunque per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

#### **Art.10**

##### **( Convocazione del Consiglio Direttivo )**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche “ad horas”, con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario Generale in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del Consiglio dell’Ordine.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

### **Art.11**

#### **( Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo )**

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei mediatori.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. stilare l’Elenco dei mediatori;
2. vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi a cui è tenuto;
3. esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;

4. provvedere in merito alla sospensione dei mediatori ed alla cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
5. nominare tra i propri membri il Segretario;
6. predisporre il rendiconto contabile finanziario;
7. comunica immediatamente al responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;

#### **Art.12**

##### **( Il Segretario )**

Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un biennio o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.13**

##### **( Funzioni e compiti del Segretario Generale )**

Il Segretario è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo ed ha i seguenti compiti:

1. tiene il Registro degli affari di mediazione;
2. cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo;

3. provvede alla custodia del fascicolo di ciascuna procedura attivata ed alla gestione, anche su supporto informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; cura altresì la conservazione del fascicolo per dieci anni successivi alla chiusura del procedimento;
4. esamina la richiesta di mediazione e provvede alla designazione del mediatore secondo i criteri indicati del Regolamento di Mediazione;
5. individua la tariffa da applicare secondo la tabella predisposta ed allegata al Regolamento di Mediazione, ed individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti e tra le parti e tra le parti e il mediatore sul valore della controversia

Il Segretario Generale, infine, ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo di mediazione, coordinandosi con il Consiglio dell'Ordine anche sotto il profilo di gestione del personale della Segreteria Amministrativa.

#### **Art.14**

##### **( La Segreteria Amministrativa )**

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'Organismo di mediazione dal Consiglio dell'Ordine, e si compone di almeno due persone compreso il Segretario.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati dal Regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria sono tenuti, ai sensi dell'art.9, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010, all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

### **TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

#### **Art.15**

##### **( Elenco dei mediatori )**

L'Organismo di mediazione si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

#### **Art.16**

##### **( Requisiti del mediatore )**

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento.

#### **Art.17**

##### **( Obblighi del mediatore )**

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n.180/2010.

#### **Art.18**

##### **( Riservatezza del procedimento )**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

#### **Art.19**

##### **( Norme di procedura )**

Le norme per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di mediazione, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

### **TITOLO IV – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO**

## **Art.20**

### **( I mezzi dell'Organismo )**

L'Organismo di mediazione, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine; esso è costituito quale dipartimento del Consiglio dell'Ordine.

L'Organismo di mediazione è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

## **Art.21**

### **( Entrate ed uscite )**

Sono entrate dell'Organismo di mediazione i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo di mediazione i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione ed amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

## **Art.22**

### **( Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo )**

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo di mediazione è affidata al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 15 luglio ( semestre gennaio/giugno ) ed il 15 gennaio (

semestre luglio/dicembre ), presso il Consiglio dell'Ordine il rendiconto contabile finanziario della propria gestione.

Il Consiglio dell'Ordine, entro quindici giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

#### **Art.23**

##### **( Delle entrate )**

Le entrate dell'Organismo di mediazione sono utilizzate per compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dall'attività dell'Organismo stesso.

### **TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE**

#### **Art.24**

##### **( Entrata in vigore )**

Il presente Statuto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.28/2010 e dell'art.5 del D.M. n.180/2010.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno 19.12.2013.

#### **Art.25**

##### **( Modifiche dello Statuto e del Regolamento )**

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del dell'art.16, terzo comma, del D. Lgs. n.28/2010.

#### **Art.26**

**( Norma di chiusura )**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.